

N. R.G. 100374/2009



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LARINO

Sezione Unica Promiscua

Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico dott. Michele Russo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 100374/2009 RGAC, avente ad oggetto: nullità parziale di contratto di
conto corrente bancario e restituzione somme

TRA

Nettuno S.r.l., in persona del liquidatore Giovanni Costanzo Manes, elettivamente domiciliato in
Termoli, Via Caduti sul Lavoro 14, presso l'avv. Oreste Campopiano, rappresentata e difesa
dall'avv. Andrea Ruocco, per procura in calce alla citazione

ATTRICE

E

[redacted] A., in persona del direttore generale rag. [redacted], elettivamente
domiciliata in [redacted] Via [redacted] presso l'avv. [redacted], rappresentata e
difesa dall'avv. [redacted] e dall'avv. [redacted], per procura in calce alla copia
notificata della citazione

CONVENUTA

CONCLUSIONI

All'udienza del 31-5-2018 le parti hanno rassegnato le rispettive e conclusioni, da intendersi qui
integralmente ripetute e trascritte come da verbale.

FATTO E DIRITTO

Con citazione notificata il 15-4-2009, la [redacted] ha convenuto in giudizio la [redacted]
[redacted] onde conseguire, previo accertamento dell'illegittima applicazione, sul conto
corrente n. 13230, acceso il 4-7-1991 presso la filiale di Termoli dell'I. [redacted] di
Torino, cui è subentrata l'odierna convenuta, ed estinto il 24-4-2007, della capitalizzazione trimestrale
di interessi, spese, valute e commissioni nonché dell'illegittima applicazione di interessi ultralegali,
spese e commissioni di massimo scoperto, la condanna della banca alla restituzione delle somme
indebitamente percepite, quantificate in Euro 329.312,55 comprensivi di interessi al 31-3-2009 ovvero
nella diversa misura ritenuta di giustizia, e al risarcimento dei danni subiti dall'attrice, quantificati in
Euro 150.000,00 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, in entrambi i casi oltre interessi e
rivalutazione monetaria.



Costituendosi in giudizio, la [redacted] S.p.A. ha eccepito la nullità della domanda, per indeterminata, ha dedotto l'infondatezza degli avversi assunti e ha chiesto il rigetto della domanda, eccependo la prescrizione dei presunti crediti ed assumendo: che la capitalizzazione trimestrale costituisce oggetto di un uso normativo; che gli interessi e le commissioni applicati sono stati regolarmente pattuiti con atto scritto, non sono mai stati contestati e sono stati approvati con gli estratti conto regolarmente trasmessi alla cliente; che le rimesse di cui si chiede la restituzione costituiscono adempimento di un'obbligazione naturale e sono, conseguentemente, irripetibili; che la contestazione delle valute è priva di riscontro nel caso concreto, oltre che giuridicamente infondata.

Ammissa ed espletata CTU, parzialmente rinnovata con la redazione di altri due elaborati in aggiunta al primo, all'udienza del 31-5-2018 la causa è stata assegnata a sentenza sulle conclusioni che le parti hanno precisato ribadendo le richieste, eccezioni e deduzioni precedentemente formulate.

L'eccezione di nullità della citazione è infondata e deve essere rigettata. L'atto introduttivo contiene, invero, l'indicazione precisa e analitica degli estremi identificativi del conto corrente al quale è riferita la domanda di restituzione delle somme che si assumono indebitamente corrisposte per interessi anatocistici, ultralegali e usurari, commissioni di massimo scoperto e spese non documentate. La causa, peraltro, è stata chiaramente e inequivocabilmente individuata dall'attrice, mentre la mancata specificazione delle singole rimesse che si assumono indebitamente effettuate dalla banca attiene al merito della controversia, essendo in astratto suscettibile di determinare il rigetto della domanda per difetto di prova.

La domanda è solo parzialmente fondata e deve essere accolta per quanto di ragione.

Osserva il giudicante che l'eccezione di prescrizione è infondata e deve essere rigettata.

Giova premettere che il termine di prescrizione del diritto alla restituzione dell'indebitato è decennale e decorre dalle date delle singole rimesse solo se esse debbano essere qualificate come atti di "pagamento" imputabili ad estinzione del credito che si assume inesistente e non siano, invece, espressione di una finalità diversa, quale, ad esempio, l'estinzione di altri crediti o il ripristino della provvista disponibile sotto forma di apertura di credito. Tale rilievo deve essere ribadito non soltanto alla luce della declaratoria di incostituzionalità della disposizione di cui all'art. 2 del D.L. 29-12-2010 n. 225, convertito nella Legge 26-2-2011 n. 10, in base alla quale l'art. 2935 c. c. doveva essere interpretato nel senso che la prescrizione di un diritto nascente da un'annotazione in c/c iniziava a decorrere dalla data dell'annotazione medesima, ma anche sulla scorta della giurisprudenza di legittimità successivamente formatasi (cfr., da ultimo, anche in motivazione, Cass. civ., Sez. I, 30-11-2017, n. 28819). Per le rimesse che non hanno carattere solutorio, quindi, la prescrizione decorre dalla data di estinzione del rapporto di conto corrente al quale esse sono inerenti.

Tanto premesso, deve rilevarsi che dal prospetto riepilogativo analitico delle singole annualità del rapporto di conto corrente, allegato alla relazione integrativa di CTU del 25-2-2016, emerge che le uniche rimesse solutorie sono quelle effettuate dalla correntista nel periodo compreso fra l'1-8-1994 e il 9-10-1996, allorquando i saldi passivi rettificati risultano costantemente superiori ai limiti degli affidamenti di volta in volta concessi fra il 27-5-1994 (efficace dal 31-7-1994: cfr. doc. 37 del sottofascicolo 2 di parte convenuta) e il 6-12-1995 (cfr. docc. da 33 a 46 del sottofascicolo 2 di parte convenuta). Nessuno sconfinamento è rilevabile, invece, nel periodo precedente, nel quale i saldi passivi rettificati risultano sempre inferiori ai limiti degli affidamenti di volta in volta concessi fra il 2-8-1991 e il 17-12-1993 (quest'ultimo efficace sino al 31-7-1994: cfr. docc. da 37 a 46 del sottofascicolo 2 di parte convenuta), e nel periodo successivo, nel quale i saldi passivi rettificati risultano sempre inferiori al nuovo limite di affidamento di Lire 780.000.000 concordato il 29-10-1996 (cfr. docc. da 30 a 32 del sottofascicolo 2 di parte convenuta). L'ultimo saldo passivo risale al 3-3-1997, mentre i saldi successivi sono sempre attivi. Ciò posto, è dirimente il rilievo che per gli anni 1993, 1994 e 1995 il CTU ha computato a credito della banca competenze complessive che superano quelle risultanti dagli



stessi estratti conto e generano una differenza a credito della banca per complessive Lire 103.437.746. Le rimesse solutorie effettuate dalla correntista sino a tutto il 9-10-1996 rimangono, perciò, interamente assorbite ed escluse dall'indebitto calcolato dal CTU. Le rimesse che il CTU ha considerato ripetibili, quindi, sono tutte successive al 9-10-1996 e hanno, di conseguenza, natura interamente ripristinatoria, essendo state eseguite in costanza di saldi passivi inferiori al limite di affidamento o addirittura in costanza di saldi attivi. Ciò vale anche per la differenza di Lire 26.297.000 che il CTU ha conteggiato a credito della correntista per l'anno 1996, poiché tale differenza come si desume dalla tabella riepilogativa dell'anno 1996 e dall'estratto conto dell'ultimo trimestre dello stesso anno 1996, è stata prodotta dall'addebito delle competenze di chiusura dell'ultimo trimestre (Lire 49.694.985), addebito avvenuto quando il saldo passivo era già stato ridotto al disotto del limite di affidamento a seguito della rimessa solutoria del 9-10-1996. Correttamente, dunque, il CTU ha affermato, rispondendo ad uno specifico quesito, di non avere riscontrato alcuna rimessa avente carattere solutorio, poiché egli, nel ricalcolare i saldi, non ha operato alcuna diminuzione delle competenze risultanti a credito della banca dagli estratti conto del periodo nel quale i saldi passivi rettificati hanno superato i limiti degli affidamenti concessi. L'unico errore commesso – imputabile, peraltro, al quesito e non all'ausiliare del giudice – è consistito nell'applicare all'intera durata del rapporto di conto corrente le condizioni pattuite con la "nota" del 24-8-1992, senza tenere conto delle successive variazioni che hanno determinato le minori competenze riportate negli estratti conto della banca. Non devono, dunque, sottrarsi dal credito della correntista le differenze che il CTU ha calcolato a credito della banca per gli anni 1993, 1994 e 1995 e le competenze di tali annualità devono essere riallineate a quelle riportate negli estratti conto.

Riguardo alla capitalizzazione degli interessi, che, come si evince pacificamente dalle rispettive allegazioni difensive e dagli estratti conto prodotti, è stata operata trimestralmente in uno a quella delle spese e commissioni di massimo scoperto addebitate in occasione delle chiusure trimestrali, devono svolgersi le considerazioni che seguono.

Come emerge dall'assenza di contestazioni sul punto e dai conteggi operati dal CTU sulla scorta degli estratti conto e dei riassunti scalari relativi al conto corrente indicato in citazione, la contabilizzazione operata dalla banca riproduce fedelmente e senza errori di sorta le operazioni di c/c effettivamente intercorse con l'attrice. I due trimestri per i quali non sono stati prodotti i relativi estratti conto trimestrali sono stati ricostruiti dal CTU dott. Miccoli mediante l'applicazione di corretti criteri tecnici, esplicitati nella relazione integrativa del 25-2-2016, cui si rinvia.

Ritiene il giudicante, conformandosi all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (cfr. Cass., S.U., 2-12-2010, n. 24418) e superando la diversa interpretazione precedentemente seguita dal Tribunale sulla scia di una parte della giurisprudenza di merito, che riguardo ai conti correnti c.d. "debitori", cioè con saldo passivo a debito del correntista, non possa trovare applicazione alcuna forma di anatocismo, quale che ne sia la durata (trimestrale, semestrale o annuale), trattandosi di pratica non supportata da un uso normativo e, perciò, in contrasto con la previsione cogente di cui all'art. 1283 c. c. (cfr., con riferimento alla capitalizzazione trimestrale: Cass., S.U., 4-11-2004, n. 21095; Cass., Sez. I, 1-10-2002, n. 14091; Cass., Sez. I, 11-11-1999, n. 12507; Corte Cost., 17-10-2000, n. 425).

La sopravvenuta modifica normativa che ha reso lecita, a determinate condizioni, la capitalizzazione degli interessi per il periodo successivo al 31-12-1999 non ha effetto retroattivo, poiché presuppone l'emanazione di un'apposita regolamentazione da adottare con delibera del CICR, e si applica solo ai contratti stipulati in epoca successiva a tale delibera.

L'eccezione di irripetibilità, sul presupposto che si tratti di adempimento di un'obbligazione naturale, delle rimesse aventi ad oggetto interessi anatocistici è anch'essa infondata e deve essere rigettata, dovendo rilevarsi che la configurazione prospettata al riguardo dalla convenuta è incompatibile con il



carattere illecito della pratica della capitalizzazione degli interessi, che non può, proprio perché intrinsecamente illecita, ritenersi espressione di un "dovere morale o sociale".

L'eliminazione della capitalizzazione incide automaticamente sulle spese e commissioni legate alla chiusura trimestrale del conto, le quali devono essere eliminate.

Relativamente alla questione riguardante gli interessi ultralegali applicati sui conti in argomento, giova premettere che la banca ha contestato l'assunto dell'attrice in ordine all'assenza di pattuizione scritta dei tassi d'interesse e della commissione di massimo scoperto e che i testi contrattuali, puntualmente prodotti dalla convenuta e tutti sottoscritti dalla correntista, confermano la fondatezza della contestazione operata dalla banca (cfr. docc. da 29 a 46 del sottofascicolo 2 della produzione della banca).

Il presunto indebito inerente al pagamento di interessi ultralegali, quindi, si rivela insussistente e il relativo capo di domanda deve essere rigettato.

Sulla commissione di massimo scoperto applicata al conto di cui alla citazione, richiamate le considerazioni svolte a proposito della pattuizione scritta del tasso d'interesse ultralegale, si evidenzia che essa rappresenta la remunerazione concordata fra le parti per la concessione dell'affidamento e la validità della clausola contrattuale che l'ha prevista nel caso in esame si desume dalla norma di cui all'ultimo comma dell'art. 2 bis del D.L. 29-11-2008 n. 185, convertito nella Legge 28-1-2009 n. 2, che, disponendo, per il futuro, l'adeguamento, secondo il meccanismo stabilito dall'art. 118, 1° comma, del D.L.vo 1-9-1993 n. 385, dei contratti in essere al momento della sua entrata in vigore, ha inequivocabilmente riconosciuto la validità della pattuizione della commissione di massimo scoperto per il periodo pregresso.

Ritenuta, dunque, la nullità ed illiceità della capitalizzazione trimestrale, gli interessi sui saldi passivi dei conti correnti in argomento devono essere riconosciuti nella misura contrattuale e senza alcuna capitalizzazione, con esclusione, altresì, delle spese addebitate in coincidenza delle chiusure infrannuali. Deve essere conteggiata a credito della banca, invece, la commissione di massimo scoperto.

Riguardo alla questione delle valute, occorre rilevare che in assenza di divieti espressi l'autonomia negoziale consente alle parti di disciplinare la decorrenza delle singole rimesse, anche in modo differenziato secondo la natura attiva o passiva dell'operazione. Pur prescindendo da tale rilievo, in ogni caso, giova sottolineare che è onere della parte attrice allegare le singole operazioni relativamente alle quali si assume che la valuta non sia stata correttamente applicata secondo il criterio della disponibilità effettiva del denaro oggetto delle singole rimesse e fornire la prova di ciascuna violazione del criterio suddetto, non potendosi richiedere al Giudice l'espletamento, anche tramite un ausiliare tecnico, di un'indagine esplorativa finalizzata ad individuare e provare le singole operazioni la cui annotazione sia stata eseguita indicando una valuta diversa da quella prescritta. Non sussistono, di conseguenza, le condizioni per la ridefinizione delle valute chiesta dall'attrice.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, dunque, devono escludersi le ipotesi di calcolo formulate con le prime due relazioni di CTU, la prima più favorevole all'attrice, che esclude erroneamente interessi ultralegali e commissioni di massimo scoperto, e la seconda più favorevole alla banca, che esclude erroneamente tutte le rimesse della correntista precedenti al decennio anteriore alla notifica della citazione introduttiva, e deve recepirsi, invece, l'ipotesi di calcolo formulata nella terza relazione del dott. Miccoli, datata 25-2-2016, dalla quale devono dedursi, peraltro, le differenze calcolate a credito della banca per complessive Lire 103.437.746 relativamente agli anni 1993, 1994 e 1995.

La somma dovuta all'attrice per pagamenti indebiti alla data di estinzione del rapporto di conto corrente (24-4-2007) ammonta, perciò, ad Euro 176.496,78, sulla quale sono dovuti, altresì, gli interessi



Sentenza n. 288/2018 pubbl. il 08/10/2018

RG n. 100374/2009

Repart. n. 651/2018 del 08/10/2018

legali con decorrenza dalla data della domanda giudiziale, in assenza della prova della malafede della banca percipiente.

La domanda di risarcimento danni, infine, è infondata e deve essere rigettata, non avendo l'attrice neppure allegato i pregiudizi derivanti dalla condotta inadempiente che ascrive alla banca.

Pertanto, l'istituto di credito convenuto deve essere condannato a pagare all'attrice la somma di Euro 176.496,78, oltre interessi legali con decorrenza dalla data della domanda ed esclusa, invece, la rivalutazione monetaria, trattandosi di obbligazione di valuta.

Avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, sussistono giusti motivi per porre a carico della convenuta le spese di CTU come in atti liquidate e le residue spese di lite, liquidate come indicato in dispositivo secondo gli scaglioni tabellari (valori medi di ciascuna fase) corrispondenti all'ammontare della somma riconosciuta a credito dell'attrice e sulla scorta del DM n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, applicabile in ragione dell'epoca di ultimazione della prestazione, con distrazione in favore dei difensori dell'attrice, per dichiarata anticipazione.

P. Q. M.

Il Tribunale di Larino in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con citazione notificata il 15-4-2009 dalla Nettuno S.r.l. contro la Banca dell'Adriatico S.p.A., disattesa ogni diversa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede:

condanna la [redacted] S.p.A. al pagamento, in favore della [redacted] S.r.l., della somma di Euro 176.496,78, oltre interessi legali con decorrenza dal 15-4-2009 sino al soddisfo;

rigetta, nel resto, la domanda;

pone definitivamente a carico della convenuta le spese di CTU come in atti liquidate;

condanna, altresì, la Banca dell'Adriatico S.p.A. al pagamento, in favore degli avv. [redacted] Andrea Ruocco, per dichiarata anticipazione, delle residue spese processuali, liquidate in Euro 354,05 per spese ed Euro 13.430,00 per compensi, oltre rimborso ex art. 2,2° comma, del DM n. 55/2014 nella misura del 15% nonché I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Larino, 8 ottobre 2018

Il Presidente del Tribunale
in funzione di Giudice monocratico
dott. Michele Russo

